



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 681 del 2016, proposto da:

Addolorata Cosentini, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Daimo C.F. DMAPLA76C52B832B, domiciliata ex art. 25 cpa presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in persona del Ministro Pro Tempore, Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Firenze, Via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del provvedimento n. 6994/15 del 6 aprile 2016, inviato tramite raccomandata a.r., avente ad oggetto la revisione della patente di guida della categoria B. n. U1C083481J - Cosentini Addolorata - con il quale il direttore della Motorizzazione Civile di Massa Carrara ha disposto la revisione della patente di guida della ricorrente, ai sensi dell'art. 128 D. Lgs. 30 aprile 1992 n.

285 e s.m.i. (Codice della Strada); - di ogni altro atto e/o provvedimento connesso, conseguente, precedente e/o successivo, ancorchè non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile di Massa Carrara;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 il dott. Saverio Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

- con il provvedimento impugnato, il direttore della Motorizzazione Civile di Massa Carrara ha disposto la revisione della patente di guida della sig.ra Addolorata Cosentini, ai sensi dell'art. 128 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (di seguito C.d.S.), poiché la stessa, “provando a salire su un marciapiede per parcheggiare, pestava con ruota ant. piede di un pedone fermo sul marciapiede causando sx. strad. con feriti”, facendo sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida;

- nel ricorso proposto avverso il provvedimento, deducendo violazione dell'art. 128 C.d.S., eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dei principi generali di ragionevolezza, imparzialità e buon funzionamento dell'azione amministrativa e ingiustizia manifesta, la ricorrente ha sostenuto che: il verbale dei Carabinieri intervenuti (sul quale si basa il provvedimento impugnato) reca la mera descrizione del sinistro senza alcuna valutazione del comportamento tenuto dalla conducente il che rende il provvedimento del tutto privo di motivazione; nessuna violazione delle norme del codice della strada le è stata contestata; si tratta di

lesioni non gravi e, comunque una sola violazione delle norme, tanto più del tipo di quella di cui trattasi, non giustifica il rinnovo della verifica dell'idoneità alla guida;

Considerato che:

- dalla relazione depositata a seguito dell'istruttoria disposta dal Collegio, si evince che (secondo quanto emerge da un filmato catturato dalle telecamere presenti sul luogo dell'incidente) la ricorrente avrebbe segnalato al pedone la sua intenzione di salire sul marciapiede e che al suo rifiuto l'interessata vi saliva ugualmente;
- tale comportamento è stato ritenuto dall'amministrazione non idoneo alla guida poiché "i conducenti di veicoli non devono in nessuna occasione tenere un comportamento aggressivo";
- siffatta motivazione, sia pure non contenuta nel provvedimento impugnato, che reca solo la mera descrizione del sinistro verificatosi, costituisce un esercizio viziato del potere di cui all'art. 128 C.d.S., il quale non configura la revisione della patente di guida come una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, ma come un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico stradale;
- nella specie, quello sopra descritto non è qualificabile come un comportamento tale da giustificare un ragionevole dubbio sul persistere, in capo all'interessato, dell'idoneità tecnica alla guida, non essendo stata ravvisata alcuna violazione alle norme del codice della strada e essendo stato descritto come un comportamento addirittura intenzionale della ricorrente (che avrebbe semmai richiesto ben altra sanzione di natura punitiva);

Ritenuto, nel quadro sopra delineato:

- che il provvedimento impugnato sia stato illegittimamente adottato e che il ricorso debba essere accolto;
- che le spese di giudizio, data la peculiarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente, Estensore

Luigi Viola, Consigliere

Alessandro Cacciari, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)